

## **Città metropolitana di Bologna**

### **ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO**

L'anno 2018, il giorno ventuno Febbraio, alle ore 11:30 presso gli uffici della Città metropolitana, il Vicesindaco FAUSTO TINTI, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

#### **ATTO N.37 - I.P. 318/2018 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.1.0.0/4/2017**

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA (Area pianificazione territoriale)

Comune di Valsamoggia. Variante Generale 2016 al vigente Piano delle Attività Estrattive (PAE), adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 29.11.2016. Formulazione di riserve, ai sensi dell'art. 7, comma 3 bis, L.R. n. 17/1991 e dell'art. 3, comma 5, L.R. n. 24/2017. Contestuale valutazione di compatibilità ambientale, prevista ai sensi degli artt. 18 e 19 della legge medesima.

# Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale  
U.O. Amministrativa e Organizzativa

## Oggetto:

Comune di Valsamoggia. Variante Generale 2016 al vigente Piano delle Attività Estrattive (PAE), adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 29.11.2016. Formulazione di riserve, ai sensi dell'art. 7, comma 3 bis, L.R. n. 17/1991 e dell'art. 3, comma 5, L.R. n. 24/2017. Contestuale valutazione di compatibilità ambientale, prevista ai sensi degli artt. 18 e 19 della legge medesima.

## IL SINDACO METROPOLITANO

### Decisione:

1. *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna<sup>1</sup> le *riserve*<sup>2</sup> in merito alla *Variante Generale al vigente Piano delle Attività Estrattive (PAE)*<sup>3</sup>, adottata dal *Comune di Valsamoggia* con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 29.11.2016, ai sensi dell'art. 7, L.R. n. 17/1991 e ss.mm.ii., sulla base delle motivazioni contenute nella *Relazione istruttoria*<sup>4</sup>, predisposta dal Servizio Pianificazione del Territorio della Città metropolitana di Bologna, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito richiamati:

### Riserva n. 1 per quanto riguarda l'Impianto Cave Samoggia:

- “Constatato che il nuovo ambito Dis ”Zone di servizio per gli impianti di lavorazione degli inerti in esercizio” collocato tra l’Impianto Cave Samoggia e il Torrente Samoggia risulta insistere in area di Tutela Fluviale, all’interno della quale gli impianti, ai sensi del PIAE,

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna.

<sup>2</sup> L'art. 7, comma 3bis, L.R. n. 17/1991 e ss.mm.ii. “Disciplina delle attività estrattive”, come modificato dall'art. 35, L.R. n. 6/2009, prevede che i PAE dei Comuni interessati dai Piani Infraregionali delle Attività Estrattive (PIAE) siano approvati dal Consiglio Comunale, secondo il procedimento indicato all'art. 34, comma 1, della L.R. n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, previsto per la elaborazione e l'approvazione del Piano Operativo Comunale (POC).

Si richiama la recente L.R. 21.12.2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, che ai sensi dell'art. 3, comma 5, consente ai Comuni dotati di PSC di completare, secondo le procedure previste dalla L.R. n. 20/2000, l'iter di approvazione dei RUE, POC e loro varianti nonchè quello di varianti al PSC, purchè adottati prima dell'entrata in vigore della Legge medesima. La L.R. n. 24/2017 abroga la L.R. n. 20/2000, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 3, 4 e 29, comma 3, della L.R. n. 24 medesima. Si applicano pertanto al procedimento di approvazione della Variante al PAE in esame, ai fini della sua conclusione, le procedure previste ai sensi dell'art. 34, L.R. n. 20/2000, in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, L.R. n. 24/2017. Nell'ambito del procedimento di approvazione dei PAE comunali, l'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000 prevede che la Città metropolitana possa sollevare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento di copia del PAE adottato, eventuali riserve relativamente a previsioni di piano che risultino in contrasto con i contenuti del vigente PIAE. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva.

<sup>3</sup> La L.R. n. 17/1991 “Disciplina delle attività estrattive” e ss.mm.ii. disciplina le attività estrattive, la loro pianificazione ed attuazione in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.

<sup>4</sup> P.G. n. 8518 del 14.02.2018 - Fasc. 8.2.2.1/4/2017.

non possono essere considerati idonei, si chiede di stralciare detta perimetrazione;

- relativamente al Dis con asterisco, ricadendo in parte in fascia di tutela fluviale, si chiede di classificarlo come “inidoneo”;
- in merito all’ambito Die “Zone per impianti di lavorazione inerti esistenti”, ricadente all’interno dell’area produttiva, che viene classificato come idoneo dal PAE, si fa presente che l’idoneità è da riferirsi alla parte dell’ambito già esistente alla data di adozione del PTPR (26 giugno 1989), che ha disciplinato le attività ammissibili all’interno delle fasce di tutela fluviale;
- constatato inoltre che le attività svolte dall’impianto paiono interessare anche parte dell’alveo attivo, nella forma di depositi a cielo aperto, non essendo tali aree pianificate dal PAE, si ritengono non ammissibili e pertanto si richiede una loro delocalizzazione;
- verificato che nella scheda di progetto “Cave Samoggia” è indicato con una linea rossa tratteggiata la parte nord dell’ex cava Malvezza (ceduta al Comune in data 27/09/2006 e attrezzata dall’esercente come oasi naturalistica), constatato che tale area non fa più parte del novero delle attività estrattive, si chiede di eliminare detta zonizzazione;
- in ultimo, verificato che all’interno della disciplina delle Dis viene richiesto un parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Reno, si fa presente che l’Ente competente sui progetti di intervento in queste aree risulta ad oggi essere *l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio area Reno e Po di Volano* (ex STB), a seguito del riordino istituzionale intervenuto”;

**Riserva n. 2:**

“Si chiede di aggiornare la cartografia del piano in coerenza con la nuova VALSAT, stralciando le aree del Polo Padulli interessate dal futuro verde pubblico attrezzato”;

**Riserva n. 3:**

“Si chiede di recepire quanto indicato dai pareri espressi sul PAE in oggetto dagli Enti ambientali indicati nella Relazione istruttoria”;

2. *esprime* inoltre, nell’ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*<sup>5</sup> sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Piano in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell’acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale

---

<sup>5</sup> L’art. 18, L.R. n. 24/2017, riguardante la “Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat)”, prevede per i Comuni e le loro Unioni, nella elaborazione ed approvazione dei propri Piani, la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul territorio derivanti dall’attuazione dei piani medesimi, nel rispetto della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001. L’art. 19, comma 3, della medesima legge, attribuisce alla Città metropolitana di Bologna la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano.

nonchè in base ai contenuti della *proposta di parere motivato fornita da ARPAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC)* di Bologna<sup>6</sup>, allegata alla Relazione istruttoria sopra richiamata, nei termini di seguito riportati:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime **una valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale positiva** sulla Variante generale al PAE, **condizionata** al recepimento delle riserve sopra esposte e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali contenute nella “proposta di parere in merito alla valutazione ambientale” (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da SAC di ARPAE”;

3. dispone la trasmissione del presente atto al Comune di Valsamoggia per la conclusione del procedimento urbanistico in oggetto<sup>7</sup>, segnalando quanto previsto ad avvenuta approvazione del Piano, riguardo all'invio di copia integrale degli elaborati definitivi alla Città metropolitana ed alla Regione Emilia-Romagna<sup>8</sup>;
4. dispone infine la pubblicazione sul BURERT del presente provvedimento, in applicazione della Direttiva in materia ambientale approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016<sup>9</sup>.

### **Motivazioni:**

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 31/03/2014, la Provincia di Bologna ha approvato il Piano infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) 2013<sup>10</sup>, tenuto conto anche degli esiti del relativo “Avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse all’individuazione delle aree da destinare alle attività estrattive del prossimo decennio, nell’ambito dell’elaborazione della Variante generale al PIAE 2013”, promosso dalla Provincia di Bologna stessa.

---

<sup>6</sup> Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 8512 del 14.02.2018 – Riferimento Pratica 5910/2017. Si richiamano le disposizioni riguardanti i procedimenti in materia ambientale dei Piani Urbanistici Comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”. In riferimento a quanto previsto da detta Direttiva, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (SAC) svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. La Struttura ARPAE SAC, entro il termine ordinatorio di 30 giorni dall'invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza, all'interno dell'espressione in merito al Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 vigente.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 34, comma 7, L.R. n. 20/2000, il Consiglio Comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il Piano alle riserve formulate, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziale ed approva il Piano.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 34, comma 8, della L.R. n. 20/2000.

<sup>9</sup> Si richiama la precedente nota n. 6.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 17/1991 “Disciplina delle attività estrattive”.

In ragione dell'approvazione del PIAE sopracitato e in ottemperanza al disposto dell'art. 9 della L.R. n. 17/1991 e ss.mm.ii., sussiste l'obbligo in capo ai Comuni di recepire nella pianificazione comunale, ovvero nel Piano Attività Estrattive (PAE) comunale, le nuove disposizioni del PIAE 2013.

La Delibera di Giunta Regionale n° 2230/15, ai fini dell'applicazione della L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ha posto in capo alla Città metropolitana, nell'ambito del riordino delle funzioni in materia di attività estrattive, la competenza ad esprimere le riserve sui Piani delle Attività Estrattive (PAE) adottati dai Comuni.

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 17/1991 "Disciplina delle attività estrattive" il PAE costituisce variante specifica del "piano regolatore generale", oggi da intendersi quale Piano Operativo Comune (POC) ed è quindi assimilato a tale strumento per il valore e gli effetti sulla pianificazione del territorio comunale ai fini dell'attività estrattiva, nonché per le regole procedurali, condividendo con il POC le medesime regole di elaborazione ed approvazione, contenute agli artt. 30 e 34, L.R. n. 20/2000.

Il Comune di Valsamoggia è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC), quale strumento di pianificazione urbanistica generale, approvato ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000.

In data 1° gennaio 2018, è entrata in vigore la L.R. 21.12.2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio". L'art. 3, comma 5, consente ai Comuni dotati di PSC che hanno adottato il RUE, il POC e loro varianti, ovvero varianti al PSC prima dell'entrata in vigore della legge medesima, di completare il relativo procedimento di approvazione secondo la L.R. n. 20/2000, entro i termini previsti ai sensi del comma 1, del medesimo art. 3.

La conclusione del procedimento di approvazione del PAE in esame, secondo le procedure previste ai sensi del richiamato art. 34, L.R. 20/2000, è pertanto consentita ai sensi di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 107 del 29.11.2016, il Comune di Valsamoggia ha adottato, secondo il combinato disposto dell'art. 34, L.R. n. 20/2000 e dell'art. 7 della L.R. 17/1991, la *Variante generale al Piano Attività Estrattive (PAE)*, provvedendo a porre in pubblicazione gli elaborati costitutivi comprensivi del documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), nei termini e secondo le procedure previste ai sensi di legge.

Il Comune di Valsamoggia ha trasmesso copia del suddetto Piano alla Città metropolitana di Bologna con nota Prot. n. 1497 del 12.01.2017<sup>11</sup> per le opportune valutazioni, ai fini della

---

<sup>11</sup> Acquisita in atti al P.G. n. 2606 del 17.01.2017.

formulazione di eventuali riserve<sup>12</sup> e per le contestuali valutazioni ambientali<sup>13</sup>, previste nell'ambito del procedimento di approvazione dello strumento medesimo.

La Variante al PAE in oggetto riguarda le seguenti proposte:

- il recepimento delle quantità estraibili individuate dal PIAE per il polo Padulli (96.000 mc);
- la conferma delle localizzazioni e delle relative volumetrie dei poli Monte Oro e Buscadello; per quest'ultimo polo estrattivo, è inoltre necessaria una modifica alla scheda di progetto in quanto l' esercente ha presentato domanda al Comune per modificare il Piano di Coltivazione e Sistemazione (PCS), al fine di anticiparne la chiusura e prevedere inoltre una diversa quota delle geometrie della sistemazione finale;
- l'aggiornamento sullo stato di attuazione della pianificazione comunale;
- l'adeguamento della normativa tecnica di attuazione, inserendo, in aggiunta a quanto riportato nelle NTA tipo, le zone Drs "zone per sistemazione di attività estrattive esaurite" e le zone Dis "zone di servizio agli impianti di lavorazione degli inerti in esercizio" (prive di capacità edificatoria), con particolare riferimento alla nuova scheda di progetto "Impianto cave Samoggia".

Il Comune di Valsamoggia, con nota prot. n. 64387 del 28.12.2017<sup>14</sup>, ha trasmesso alla Città metropolitana la documentazione integrativa a corredo degli atti della Variante in oggetto, per i successivi adempimenti.

Il Servizio Pianificazione del Territorio della Città metropolitana, con comunicazione Prot. n. 2702 del 17.01.2018, ha avviato il procedimento amministrativo di formulazione di riserve e delle contestuali valutazioni ambientali sulla Variante Generale al PAE sopra richiamato, con decorrenza dei termini dal 29 dicembre 2017, quale data di arrivo della suddetta documentazione integrativa, per la durata complessiva di 60 giorni, quindi con *scadenza prevista entro il giorno 27 febbraio 2018*.

In considerazione dei termini previsti per la conclusione del suddetto procedimento amministrativo, il Servizio Pianificazione del Territorio della Città metropolitana ha esaminato gli elaborati relativi al Piano in esame anche in rapporto alle disposizioni del vigente PIAE ed ha predisposto la *Relazione istruttoria*<sup>15</sup>, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nella quale vengono espresse alcune riserve, richiamate in dettaglio nella parte decisoria del provvedimento.

Nella suddetta Relazione istruttoria vengono inoltre espresse le *valutazioni di compatibilità*

<sup>12</sup> Ai sensi dell'art. 7, comma 3bis, L.R. n. 17/1991 e dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000.

<sup>13</sup> Ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 20/2000.

<sup>14</sup> Registrata in atti al P.G. n. 77803 del 29.12.2017.

<sup>15</sup> Conservata in atti con P.G. n. 8518 del 14.02.2018.

*ambientale* previste sul documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) del Piano in esame, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale.

Si dà atto che, ai fini delle valutazioni di compatibilità ambientale di competenza, la Città metropolitana si è avvalsa dell'istruttoria di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC, come previsto dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016 “*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”. ARPAE – SAC ha pertanto fornito alla Città metropolitana di Bologna, in esito all'istruttoria condotta sul Piano in esame<sup>16</sup>, *la proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale sul documento di Valsat*<sup>17</sup>.

Per tutto quanto sopra richiamato, si ritiene opportuno approvare i contenuti della Relazione istruttoria, disponendo la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Valsamoggia per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33<sup>18</sup>, comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità.

La Regione Emilia-Romagna, con Legge n. 24/2017 “*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*”, introduce all'art. 3, comma 5, la possibilità per i Comuni di concludere i procedimenti di pianificazione urbanistica in corso, secondo l'iter di approvazione previsto dalla L.R. n. 20/2000, a cui fanno riferimento le funzioni della Città metropolitana oggetto del presente provvedimento.

Si precisa, inoltre, che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

<sup>16</sup> Ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1, paragrafo 2.c) della Direttiva regionale approvata con DGR n. 1795 del 31.10.2016.

<sup>17</sup> Conservata in atti al P.G. n. 8512 del 14.02.2018 – Riferimento Pratica 5910/2017.

<sup>18</sup> L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

*omissis*

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

*omissis*

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito<sup>19</sup> agli atti il parere della Responsabile del Servizio Pianificazione del Territorio, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

**Allegati:**

Allegato n. 1 così costituito:

- Relazione istruttoria (P.G. n. 8518 del 14.12.2018), corredata dal Parere ARPAE SAC (P.G. n. 8512 del 14.02.2018).

per Il Sindaco Metropolitano  
VIRGINIO MEROLA  
Il ViceSindaco Metropolitano  
FAUSTO TINTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

---

<sup>19</sup>Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.